

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



# geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo - in allegato IP



Anno 37 - numero 5 - Settembre-Ottobre 2010



# FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871  
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

## Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



## CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

1305-CPD-0922

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto

### Prodotti prefabbricati di calcestruzzo elementi scatolari

fabbricato dal Produttore

**S.F.R. di Franzoni & C. S.n.c.**  
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

nella Fabbrica di  
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di fabbrica e che ICMQ S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica.

Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l'attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell'Allegato ZA della norma

**EN 14844:2006+A1:2008**

sono stati applicati.

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 27/07/2008 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Emissione corrente  
27/07/2009

Il Direttore  
(Ing. Lorenzo Orsenigo)

ICMQ S.p.A. - Via G. De Castiglione, 15 - 20124 Milano  
Tel. +39 02 50121021 - Fax +39 02 70116824  
www.icmq.org - e-mail: icmq@icmq.org

Figura 2 di 1

ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiale impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui alleghiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



# l'autogas

orobica



**ENERGIA**  
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE  
**SICURA**  
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ  
**SEMPRE**  
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO  
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO





24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

[www.autogasorobica.it](http://www.autogasorobica.it)



- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDANE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



**C&B Colombi s.r.l.** Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4  
Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935  
[www.cebisolanti.it](http://www.cebisolanti.it) - [info@cebisolanti.it](mailto:info@cebisolanti.it) - [info@cebcolumbi.it](mailto:info@cebcolumbi.it)

# SOMMARIO

ORGANO BIMESTRALE EDITO  
DAL COLLEGIO GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI DELLA  
PROVINCIA DI BERGAMO

**PRESIDENTE**  
RENATO FERRARI

**DIREZIONE E  
AMMINISTRAZIONE:**  
24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13  
Tel. 035 320266 - 320308  
Fax 035 320316

www.collegio.geometri.bg.it  
e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it  
Autorizzazione del Tribunale di  
Bergamo n. 13 del 15/7/1972  
Sped. in abbonamento postale  
70% DCB Bergamo

**COMITATO REDAZIONALE**  
*Direttore Responsabile:*  
GIOVANNI RE

*Segretario di Redazione:*  
PIETRO GIOVANNI PERSICO

*Redazione:*  
BAGGI ROBERTO  
BOLIS GIOVANNI  
MAFFI ALBERTO  
MOCCHI LUCIANO

**COMMISSIONE STAMPA**  
Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo  
Claudio Facagni - Patrizio Magni -  
Ernesto Ravera - Giovanni Rondi -  
Massimilano Russo

*Gli articoli di carattere redazionale sono  
sottoposti all'approvazione del Consiglio.  
Il materiale inviato per la pubblicazione  
- trattenuto anche se non pubblicato -  
viene sottoposto all'esame del Comitato  
di Redazione; le opinioni eventualmente  
in esso espresse rispecchiano il pensiero  
dell'estensore, non impegnando di  
conseguenza la responsabilità della  
Direzione. È consentita la riproduzione  
degli articoli citando la fonte.*

**PUBBLICITÀ**  
OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9  
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490  
info@oepipubblicità.it

**IMPAGINAZIONE e STAMPA:**  
Stamperia Stefanoni srl  
24124 Bergamo - via dell'Agro, 10  
Tel. 035 4124204  
Fax 035 4124206  
www.stamperiaStefanoni.it  
info@stamperiaStefanoni.it

## 3 SOMMARIO

### DALLA REDAZIONE

5 Un caro saluto al compianto geometra Gianni Porfidia

### 6 DALLA PRESIDENZA

#### DAL COLLEGIO

8 Regolamento sulla conciliazione

19 Incontro di aggiornamento professionale (1 ottobre 2010)  
Le recenti novità in materia edilizia

39 Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso

### 43 DALLA COOPERATIVA

### 44 FESTA DEL GEOMETRA

**SINCERT**



ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE  
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
CERTIFICATI SOA CAT. 0G01 - 0G12  
ASSOCIATI ANCE-ACEB

# Duesse

COPERTURE SRL

## COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071  
e-mail: duessecoperturesrl@tin.it



**NORD PONTEGGI** srl  
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e  
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2  
24030 Mapello (BG)  
tel/fax 035790949  
cell. 349 3432059

## COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



“La bellezza salverà il mondo”  
Fjodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136  
www.mornicolegnami.com - tecnisupport@mornicolegnami.com

# UN CARO SALUTO AL COMPIANTO GEOMETRA GIANNI PORFIDIA

dalla Redazione



Il giorno 8 ottobre, dopo malattia aggravatasi negli ultimi giorni, è morto il geometra Gianni Porfidia, all'età di 89 anni.

Presidente, stimato ed apprezzato, del Collegio dei Geometri di Bergamo per vari anni,

nonché consigliere e membro di commissioni.

Fondatore della rivista "Il Geometra Orobico" nel 1963, ancora oggi "portavoce" di tutti i geometri bergamaschi, distribuita in tutta Italia in oltre 3.300 copie.


La passione per la storia e la professione del geometra, lo ha visto autore del libro "Breve storia degli Agrimensori e geome-

tri". Edito dalla Larus, racconta i geometri dalle origini ai giorni nostri con particolare riferimento a quelli bergamaschi.


Se l'attività del Geometra Porfidia è stata intensa, non bisogna dimenticare quella dell'uomo e del suo impegno come Amministratore.

Sindaco di Orio al Serio dal 1960 al 1975, Consigliere Provinciale per 5 anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per Geometri "Giacomo Quarenghi" di Bergamo dal 1967 al 1974.

Per i componenti del Consiglio del "Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bergamo" il Geom. Gianni Porfidia è stato sempre un punto di riferimento, tant'è che alla "Festa del Geometra" tenutasi proprio il pomeriggio dell'8 ottobre (e non avendo ancora la notizia della dipartita) durante le premiazioni ne è stata richiamata la figura professionale e la statura morale.



1° numero del "Geometra Orobico"



"Breve storia degli Agrimensori e Geometri"

# DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

L'attività professionale è in continua evoluzione.

Recentemente è stato emanato un regolamento specifico sulla conciliazione a cui i formatori e mediatori devono attenersi.

Il Regolamento prevede la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione, la tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (G.U. Serie generale n. 258 del 04/11/2010).

Di seguito riporto brevemente cosa prevede il regolamento emanato e cosa significa nel concreto accedere alla mediazione/conciliazione.

La conciliazione, in campo giuridico, è il procedimento attraverso cui un terzo aiuta le parti a comporre una lite.

La Conciliazione serve quando tra due o più parti interessate, insorge una controversia riguardante il rapporto commerciale e/o personale tra loro intercorrente.

Le parti in lite, anziché rivolgersi ad un giudice ordinario, possono ricorrere all'intervento di un esperto che ha la facoltà di aiutare le parti stesse nel trovare una soluzione alla vertenza conciliativa tra di esse.

La conciliazione è un modo, forse migliore, per risolvere le controversie.

Si tratta di un procedimento di natura volontaria e non formale in cui le parti scelgono un terzo neutrale professionista esperto, il Conciliatore, che non è né un giudice, né un arbitro né un mediatore di affari, il quale ha lo scopo di aiutare le parti in lite al raggiungimento di un accordo tra di loro, anche senza l'assistenza di un professionista.

Si dice giudiziale, quando il terzo è un giudice, di solito quello che è già stato adito per decidere la controversia.

Si dice stragiudiziale - che è propriamente una forma di ADR, Alternative Dispute Resolutions - quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata ad un conciliatore, ovvero un soggetto anche professionale, che funge da mediatore/conciliatore.

In tutti i casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche se raggiunta con l'aiuto di un terzo.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata data attuazione all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, definizione e prevenzione delle controversie civili e commerciali.

La disciplina della mediazione è finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.

Il decreto, inoltre, adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che la disciplinano.

Infatti, in tale senso, assume fondamentale importanza la Direttiva europea sulla mediazione del 21 maggio 2008, la quale concepisce la mediazione/conciliazione come un istituto che può contribu-

re a favorire il miglior funzionamento del mercato interno, il quale può realizzare, di conseguenza, l'auspicata libera circolazione delle persona, dei servizi, dei capitali ecc.

Tale procedura consente ai cittadini un percorso alternativo per cercare di dirimere diatribe e cerca di garantire un migliore accesso, dei medesimi, alla giustizia.

Pertanto, anche in Italia, si è voluto attuare in modo concreto la mediazione/conciliazione, promuovendo, con tale decreto, soluzioni alternative e complementari alla Giustizia, intesa come attività giurisdizionale.

Il Decreto emanato, da facoltà ad Ordini e Collegi di essere riconosciuti enti formatori.

Inoltre fissa criteri, requisiti ed obblighi oggettivi per divenire mediatore ed essere iscritti all'apposito albo Ministeriale.

Per divenire mediatori, il Decreto, fissa l'obbligo di frequenza di corsi formativi con durata di 50 ore, a cui segue un aggiornamento formativo periodico di 18 ore biennali.

Di seguito, per un migliore approfondimento specifico, riporto l'articolato determinato dal Decreto stesso.

*Renato Ferrari*

Giustizia si può intendere in molti e vari modi, ma fra gli altri, giustizia è costanza di perpetua volontà.

San Bernardino da Siena



# REGOLAMENTO SULLA CONCILIAZIONE

***Pubblichiamo il testo del Decreto 18 ottobre 2010, n. 180 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.” del ministro della Giustizia.***

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

***Adotta***

il seguente regolamento:

### CAPO I Disposizioni generali

#### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
  - b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  - c) «mediazione»: l’attività, comunque

denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o

- decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  - f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
  - g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
  - h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
  - i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
  - l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
  - m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;
  - n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
  - o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;
  - p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
  - q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
  - r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
  - s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### **Art. 2** **Oggetto**

1. Il presente decreto disciplina:
  - a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

- b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
- c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
- d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;
- e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

## **CAPO II** **Registro degli organismi**

### **Art. 3** **Registro**

1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte I), sezione C e parte II), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
  - parte I): enti pubblici;
  - sezione A: elenco dei mediatori;
  - sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;



- sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
  - parte II): enti privati;
  - sezione A: elenco dei mediatori;
  - sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
  - sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
  - sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
  5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
  6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 4

##### **Criteria per l'iscrizione nel registro**

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:
  - a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
  - b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
  - c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
  - e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
  - f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
  - g) la sede dell'organismo.
3. Il responsabile verifica altresì:
  - a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
  - b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;
  - c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
    - a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
    - b. non essere incorso nell'interdi-

- zione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

#### **Art. 5**

##### ***Procedimento di iscrizione***

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

#### **Art. 6**

##### ***Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore***

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L'elenco dei mediatori è corredato:
  - a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
  - b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
  - c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);
  - d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco



dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

### Art. 7

#### **Regolamento di procedura**

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. L'organismo può prevedere nel regolamento:
  - a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
  - b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
  - c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
  - d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
- e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.
4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
  - a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
  - b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
  - c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il

diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

### **Art. 8** **Obblighi degli iscritti**

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

### **Art. 9** **Effetti dell'iscrizione**

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.
2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

# CAODURO®

DAL 1951 COPERTURE IN MATERIALE PLASTICO

## “**ECOGY**”

IL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE  
E VENTILAZIONE NATURALE A COSTO ZERO



**CAODURO® s.p.a**  
CAVAZZALE - VICENZA  
info@caoduro.it - www.caoduro.it

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

**Art. 10**  
**Sospensione**  
**e cancellazione dal registro**

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

**Art. 11**  
**Monitoraggio**

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna

di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

**CAPO III**  
**Servizio di mediazione**  
**e prestazione del mediatore**

**Art. 12**  
**Registro degli affari di mediazione**

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

**Art. 13**  
**Obblighi di comunicazione**  
**al responsabile**

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

**Art. 14**  
**Natura della prestazione**

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

**Art. 15**  
**Divieti inerenti**  
**al servizio di mediazione**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

**CAPO IV**  
**Indennità**

**Art. 16**  
**Criteri di determinazione**  
**dell'indennità**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
  - e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma



1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

**Tabella A**  
**(articolo 16, comma 4)**

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000:		€ 65
da € 1.001	a € 5.000:	€ 130
da € 5.001	a € 10.000:	€ 240
da € 10.001	a € 25.000:	€ 360
da € 25.001	a € 50.000:	€ 600
da € 50.001	a € 250.000:	€ 1.000
da € 250.001	a € 500.000:	€ 2.000
da € 500.001	a € 2.500.000:	€ 3.800
da € 2.500.001	a € 5.000.000:	€ 5.200
oltre a € 5.000.000:		€ 9.200

## CAPO V

### Enti di formazione e formatori

#### Art. 17

##### *Elenco degli enti di formazione*

- È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.
- L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
- L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
  - parte i): enti pubblici;
    - sezione A: elenco dei formatori;
    - sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
  - parte ii): enti privati;
    - sezione A: elenco dei formatori;
    - sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

- sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
- Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
  - La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
  - Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 18

##### *Criteri per l'iscrizione nell'elenco*

- Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.
- Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:
  - la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
  - i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
  - il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;
  - la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

- f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
- g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
- h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
- i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la comple-

tezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:
- a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
- b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

### **Art. 19**

#### ***Procedimento d'iscrizione e vigilanza***


1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

## **CAPO VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

### **Art. 20**

#### ***Disciplina transitoria***

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il



responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il

possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

#### Art. 21

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**SALA**  
SERRAMENTI IN LEGNO



**dal 1941**

- Serramenti esterni
- Porte interne
- Portoncini
- Complementi

**SALA di GB SALA & C. s.n.c.**

**Uffici e Show Room:** 24020 Ranica (BG) - Via Marconi, 1  
Tel. 035 511 198 - Fax 035 511 714

**Falegnameria:** 24020 Villa di Serio (BG) - Via P.Agazzi  
Tel. e Fax 035 657 259

**Web:** [www.salaserramenti.it](http://www.salaserramenti.it) - [info@salaserramenti.it](mailto:info@salaserramenti.it)



# INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (1 OTTOBRE 2010)

## Le recenti novità in materia edilizia

Il primo ottobre presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, in Bergamo, si è tenuto un importante incontro di aggiornamento inerente il tema "LE RECENTI NOVITÀ IN MATERIA EDILIZIA". L'incontro organizzato ha visto l'autorevole intervento dell'Avv. Mauro Fiorona libero professionista con specializzazione in diritto urbanistico, già geometra e tecnico comunale, consulente del nostro Collegio, nonché l'intervento del Geom. Francesco Nicoli responsabile ufficio interventi edilizi diretti del comune di Bergamo.

La particolare attenzione rivolta al tema trattato, ha determinato l'adesione di 950 colleghi geometri, con l'effettiva presenza di 870 colleghi.

C'era l'intenzione di estendere l'invito a tutte le Amministrazioni locali, ed ai colleghi laureati ingegneri ed architetti, ma, causa di evidenti difficoltà logistiche, questo proposito è stato declinato. Credo che i colleghi laureati e le rispettive Amministrazioni locali, abbiano compreso la

situazione di difficoltà logistica che ci ha portato nel dare priorità di partecipazione agli iscritti del nostro collegio.

Ad ogni modo, mi preme precisare che, comunque, sono state accettate incondizionatamente anche le adesioni di richiesta di partecipazione effettuate dai tecnici colleghi laureati che sono sempre attenti e partecipativi all'attività svolta del nostro collegio, nonché delle richieste pervenute da parte dei tecnici comunali.

Questo perché ritengo che le forze tecniche, tutte insieme, devono operare in sintonia in difesa dei diritti del cittadino e l'informativa generale non deve essere privilegio di alcuni ma, necessariamente deve essere conoscenza di tutti gli addetti ai lavori.

Il convegno è entrato nel dettaglio dell'analisi dell'attività in materia edilizia e nella fattispecie anche sul tema assai dibattuto della SCIA introdotta con l'ultima manovra finanziaria convertita nella legge 122/2010.



Sala del Convegno



Sala del Convegno

Il 31 luglio 2010 è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, suppl. ord. al n. 174), di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che ha introdotto, con l'articolo 49, alcune modifiche ai precedenti articoli 14 (disposizioni in materia di conferenza di servizi) e 19 (dichiarazione di inizio di attività) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come spesso accade, un nuovo procedimento normativo porta dubbi, perplessità, talvolta confusione e incertezze.

La discussione porta al ragionamento, aiuta certamente e lo scambio delle opinioni di merito, serve nel chiarire alcuni aspetti per meglio operare nel proprio lavoro.

Probabilmente, come sempre, tanti dubbi restano, ma tutti sappiamo che l'applicazione e lo studio a titolo personale delle nuove norme è la migliore scuola per dirimere e scoprire le difficoltà operative applicative.

Tanto ancora c'è da scoprire e lo studio ci consentirà di crescere professionalmente, approfondire culturalmente e tecnicamente le tematiche oggetto di discussione a beneficio del nostro sapere.

È auspicabile, ma sicuramente sarà così, che il legislatore intervenga ancora per ulteriormente chiarire i campi applica-

tivi delle nuove norme in materia edilizia.

È doveroso precisare che la confusione e l'incertezza determinata e generata dall'interpretazione delle norme, sono fonte di diatribe e contenziosi che non fanno il bene di nessuno e creano danno sociale.

La tutela e il rispetto della società, del cittadino, del professionista, del lavoro stesso non può vivere nell'incertezza e confusione ma necessita di chiarezza e trasparenza assoluta.

Giusto discutere, giusto criticare, giusto correggere, ma è doveroso chiarire e dettare criteri oggettivi dando dei riferimenti certi e, se si riscontrano effettive anomalie, se necessario apportare correttivi onde consentire il giusto operare sul territorio nella sua difesa, necessario al crescere sociale nel rispetto di tutti e nella tutela dei rispettivi ruoli e per consentire il percorrere una via con la speranza che aiuti e serva per il rilancio dell'economia.

Un ringraziamento all'Avv. Mauro Fiorona e al Geom. Francesco Nicoli che hanno dato il proprio prezioso contributo dettato dalla propria competenza sull'argomento del seminario fornendo interpretazione di buon senso della normativa in discussione.

Di seguito si riportano i concetti principali inerenti le novità in materia edilizia trattati nel pomeriggio lavorativo.



Sala del Convegno



Sala del Convegno

## L'estensione delle ipotesi di attività edilizia libera (legge 73/2010)

### TABELLA COMPARATIVA Art. 6, D.P.R. 380/2001

#### *Previgente Formulazione*

##### **Attività edilizia libera**

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi *possono* essere eseguiti senza titolo abilitativo:
  - a) interventi di manutenzione ordinaria;
  - b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  - c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.


#### *Nuova Formulazione*

##### **Attività edilizia libera**

1. **Fatte salve** le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, **delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
  - b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  - c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, **ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi**, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
  - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incre-

*Nuova Formulazione*

- mento dei parametri urbanistici;
- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  - d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  - e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
  4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
  5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
  6. Le regioni a statuto ordinario:
    - a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
    - b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4.
    - c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
  7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
  8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.



## L'introduzione della SCIA (legge 122/2010)

### TABELLA COMPARATIVA Art. 19, Legge 241/1990

#### *Previgente Formulazione*

##### **Denuncia di inizio attività**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalla amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente della attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli art. 21-quinquies e 21-nonies. Nel caso in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino ad un massimo di trenta

### **Previgente Formulazione**

---

giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prose-

cuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20.

### **Nuova Formulazione**

---

#### **Segnalazione certificata di inizio attività - Scia**

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti **richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni**

sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data del-

la presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in pre-

senza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.



Da sinistra: geom. Francesco Nicoli, avv. Mauro Fiorona, geom. Luciano Grazioli, geom. Renato Ferrari

## IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (D.P.R. 139/2010)

*Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139*

*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*

**(G.U. n. 199 del 26 agosto 2010)**

### Art. 1.

#### Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

### Art. 2.

#### Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali

della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato

mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

### **Art. 3.**

#### **Termini per la conclusione del procedimento**

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2.

### **Art. 4.**

#### **Semplicazioni procedurali**

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se

l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'inter-



vento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'am-

- ministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.
  8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni even-

tualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.

#### **Art. 5.**

##### **Semplificazione organizzativa**

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

#### **Art. 6.**

##### **Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate**

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

#### **Art. 7.**


##### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **ALLEGATO 1**


##### **(previsto dall'articolo 1, comma 1)**

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce



non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice;
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali:
  - aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
  - interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  - realizzazione o modifica di balconi o terrazze;
  - inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi;
  - realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali:
  - rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
  - modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
  - modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
  - realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni;
  - inserimento di canne fumarie o comignoli;
  - realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari;
  - realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

- 
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
  15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;
  17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;
  18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
  19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
  20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
  21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
  22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
  24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
  25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
  26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
  27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
  28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq

(la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.



**INDAGINI GEOTECNICHE - SONDAGGI  
MICROPALI - POZZI  
PROVE PENETROMETRICHE**




# I TITOLI ABILITATIVI NEL TU EDILIZIA E NELLA DISCIPLINA URBANISTICA REGIONALE

## Schede esemplificative

1. ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA	
Ambito oggettivo	Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, c. 1, TU Edilizia (così come modificato dal DL 40/2010 convertito con legge 73/2010), i seguenti interventi:
Interventi irrilevanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>manutenzione ordinaria;</b></li> <li>b) <b>eliminazione di barriere architettoniche</b> (purché non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio);</li> <li>c) <b>opere temporanee di ricerca nel sottosuolo</b> che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;</li> <li>d) <b>i movimenti di terra</b> strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;</li> <li>e) <b>le serre mobili stagionali</b>, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.</li> </ul>
Autonomia regionale	Le Regioni e i Comuni possono comunque subordinare gli interventi elencati a diverse prescrizioni.
Regime contributivo	Gratuito: non sono soggetti a contributo di costruzione.
Sanzioni	Nessuna.
Regione Lombardia	<p>Ai sensi dell'art. 33, c. 2, LR 12/2005, possono essere eseguiti anche i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) realizzazione di <b>coperture stagionali</b> destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all'agricoltura;</li> <li>e) <b>strutture temporanee di cantiere.</b></li> </ul>

2. ATTIVITÀ EDILIZIA SOGGETTA A COMUNICAZIONE PREVENTIVA	
Ambito oggettivo	Possono essere eseguiti ai sensi dell'art. 6, c. 2, TU Edilizia (così come modificato dal DL 40/2010 convertito con legge 73/2010), previa <b>comunicazione dell'inizio dei lavori</b> (cui dovranno essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie):
Interventi irrilevanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;</li> </ul> <p>N.B.: esclusivamente per questa fattispecie di intervento è previsto il deposito di una <b>relazione tecnica</b> asseverata, dei relativi elaborati progettuali e della comunicazione dei dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) le opere dirette a soddisfare obiettive <b>esigenze contingenti e temporanee</b> e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;</li> </ul>



	<p>c) le opere di <b>pavimentazione e di finitura di spazi esterni</b>, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;</p> <p>d) i <b>pannelli solari, fotovoltaici e termici</b>, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;</p> <p>e) le <b>aree ludiche</b> senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.</p>
Autonomia regionale	<p>Le regioni a statuto ordinario:</p> <p>a) possono estendere la disciplina a interventi edilizi <b>ulteriori</b>;</p> <p>b) possono individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica;</p> <p>c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica. autonomia regionale.</p>
Regime contributivo	Gratuito: non sono soggetti a contributo di costruzione.
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nell'ipotesi di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero di mancata trasmissione della relazione tecnica si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro;</li> <li>- nell'ipotesi di realizzazione non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 37, TU Edilizia.</li> </ul>
Sanatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sanzione di 258 euro è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione;</li> <li>- accertamento di conformità (art. 37, TU Edilizia).</li> </ul>
Regione Lombardia	<p>È stata confermata l'applicabilità anche in Lombardia delle disposizioni relative alla "comunicazione preventiva" con nota in data 3.6.2010 dell'Assessore al Territorio e Urbanistica.</p> <p>Sono soggetti a preventiva <b>comunicazione</b> ai sensi dell'art. 52, L.R. 12/2005, anche i <b>mutamenti di destinazione d'uso (cd. funzionali)</b> di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria.</p> <p>Regime contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in giurisprudenza è controversa la natura gratuita del cambio d'uso funzionale;</li> <li>- qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (art. 52, c. 3, L.R. 12/2005).</li> </ul> <p>Sanzioni:</p> <p>qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la <b>sanzione amministrativa pecuniaria</b> pari all'aumento del valore venale dell'immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d'uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a 1.000,00 euro (art. 53, c. 2, L.R. 12/2005).</p>

### 3. PERMESSO DI COSTRUIRE

Ambito oggettivo	Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinate a PC ai sensi dell'art. 10, TU Edilizia, le seguenti tipologie di intervento:
Interventi irrilevanti o maggiori	a) <b>nuova costruzione</b> (v. elencazione "esemplificativa" dell'art. 3, lett. e), nonché, in via residuale, tutti quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d);



	<p>b) <b>ristrutturazione urbanistica</b>;</p> <p>c) <b>ristrutturazione edilizia pesante</b>, vale a dire interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino anche una sola delle seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aumento delle UI;</li><li>- modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici;</li><li>- mutamenti della destinazione d'uso (nella zona A).</li></ul> <p>La ristrutturazione edilizia eseguita senza tali modifiche (c.d. ristrutturazione leggera) è soggetta al regime della DIA ORDINARIA/SCIA. Costituisce ristrutturazione edilizia pesante, subordinata a PC, anche la c.d. <b>ristrutturazione edilizia sostitutiva</b> consistente nella <b>demolizione e ricostruzione</b> del fabbricato con la stessa volumetria e sagoma, qualora si ravvisi un aumento di UI, ovvero modifiche dei prospetti o delle superfici o della destinazione d'uso (se in zona A).</p>
Autonomia regionale	Le Regioni possono individuare ulteriori interventi da sottoporre al preventivo rilascio del PC; la violazione delle eventuali disposizioni regionali non comporta comunque l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 44 (art. 10, c. 2 e 3 TU Edilizia).
Regime contributivo	Oneroso: vi è l'obbligo di pagamento del <b>contributo di costruzione</b> ex art. 16, TU Edilizia. Sono fatte salve le ipotesi di esonero stabilite dall'art. 17, c. 3, TU Edilizia.
Sanzioni	Sono previste sanzioni amministrative, penali e civili, tra cui, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>- sanzioni demolitorie o ablatorie (art. 31, TU Edilizia);</li><li>- sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante (art. 33, TU Edilizia);</li><li>- sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in parziale difformità (art. 34, TU Edilizia);</li><li>- sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia);</li><li>- nullità degli atti giuridici (art. 46, TU Edilizia);</li><li>- divieto di forniture da parte delle aziende di pubblici servizi (art. 48, TU Edilizia).</li></ul>
Sanatoria	Accertamento di conformità, mediante rilascio di <b>PC in sanatoria</b> (art. 36, TU Edilizia).
Regione Lombardia	Sono assentiti <b>unicamente mediante PC</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura (art. 60, LR 12/2005);</li><li>- i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di <b>luoghi di culto</b> e luoghi destinati a <b>centri sociali</b> (art. 52, c. 3-bis, LR 12/2005).</li></ul> <p>Sono riconducibili alla categoria ristrutturazione edilizia pesante, da subordinare a rilascio di PC (o SUPERDIA):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>il recupero abitativo dei sottotetti</b> (artt. 63 e ss., LR 12/2005), poiché:</li><li>- l'intervento è qualificato dalla stessa LR come ristrutturazione "onerosa" ai sensi dell'art. 64, c. 7, LR 12/2005;</li><li>- vi possono essere modifiche di altezze di gronda o di colmo, ovvero delle linee di pendenza delle falde, che costituiscono una modifica della sagoma e dei prospetti ex art. 10, c. 1, lett. c, TU Edilizia);</li><li>- il recupero del sottotetto configura, in ogni caso, un aumento della superficie utile e, per certi versi, del volume urbanistico;</li><li>- la <b>ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nel rispetto della sola "volumetria esistente"</b> (il venir meno del requisito del mantenimento della "sagoma" è stato confermato dall'interpretazione autentica di cui alla LR 7/2010, per la quale, peraltro, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dal Tar Lombardia, Milano, sez. II, 7.9.2010, n. 5122);</li><li>- gli interventi di <b>sostituzione</b> degli edifici esistenti (art. 3, LR 13/2009).</li></ul>

**4. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ “ORDINARIA”**

Ancora utilizzabile qualora si ritenga inapplicabile in materia edilizia la SCIA, e non si intenda aderire, dunque, alla soluzione interpretativa delineata dall'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa con nota del 16.9.2010, di cui alla successiva scheda 4.bis.


<p>Ambito oggettivo</p> <p>Interventi <b>non rilevanti o minori</b></p>	<p>Sono realizzabili mediante DIA ORDINARIA gli interventi non riconducibili alle seguenti categorie (art. 22, c. 1, TU Edilizia):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività edilizia libera (art. 6, c. 1, TU Edilizia);</li> <li>- attività edilizia soggetta a comunicazione preventiva (art. 6, c. 2, TU Edilizia);</li> <li>- interventi soggetti a PC (art. 10, TU Edilizia).</li> </ul> <p>Pertanto, fra gli altri, possono essere realizzati con DIA ORDINARIA gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di <b>restauro e risanamento conservativo</b>;</li> <li>- di <b>ristrutturazione edilizia leggera</b>, definibile a contrario dalla pesante.</li> </ul> <p>In tale ambito d'intervento potranno anche essere incluse ipotesi di <b>demolizione e ricostruzione</b> cd. fedele del fabbricato, ovvero comunque senza aumento di UI, senza modifiche dei prospetti, delle superfici e della destinazione d'uso (se in zona A), oltretutto, ovviamente, nel rispetto della volumetria e della sagoma dell'edificio preesistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>pertinenziali</b> (purché con volume non superiore al 20% del volume del bene principale e a condizione che non siano qualificati come “nuova costruzione” dal PRG).</li> </ul> <p>Sono altresì realizzabili mediante DIA ORDINARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>varianti a PC</b> che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel PC.</li> </ul> <p>Possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori (art. 22, c. 2, TU Edilizia, sostanzialmente riprodotto dall'art. 41, c. 1, L.R. 12/2005).</p>
Autonomia regionale	Le Regioni possono ampliare o ridurre il novero degli interventi soggetti a DIA ORDINARIA, ferme restando le sanzioni penali (art. 22, c. 4, TU Edilizia).
Regime contributivo	Gratuito, ad eccezione della ristrutturazione edilizia (art. 43, L.R. 12/2005).
Sanzioni	Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 37, TU Edilizia).
Sanatoria	Accertamento di conformità (art. 37, TU Edilizia).
Regione Lombardia	<p>Sono altresì soggetti a DIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi di <b>manutenzione straordinaria</b> che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari (cd. <b>frazionamento di UI</b>; art. 27, c. 1, lett. b), L.R. 12/2005).</li> </ul>

**4.bis. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**

Nonostante le perplessità interpretative circa l'**effettiva efficacia sostitutiva del nuovo istituto della SCIA** (introdotto dal DL 78/2010, convertito con legge 122/2010, che ha riscritto l'art. 19 della legge 241/1990) in luogo della DIA in materia edilizia, si riporta di seguito la soluzione **prospettata dall'Ufficio Legislativo del Ministero** per la Semplificazione Normativa con nota del 16.9.2010, secondo cui:

- la **SCIA avrebbe sostituito la DIA ORDINARIA** anche in materia edilizia (sebbene non vi sia alcun riferimento nella novella legislativa alla sostituzione della disciplina speciale dettata dal TU Edilizia);
- la **SCIA non sostituirebbe il PC** (e, quindi, neppure la DIA alternativa al PC: cd. SUPERDIA);
- la sostituzione delle espressioni DIA con SCIA (art. 49, c. 4-ter, legge 122/2010) consentirebbe di **salvaguardare la disciplina speciale del TU Edilizia** laddove non espressamente modificata dalla novella;
- nel caso di DIA presentate prima del 31.7.2010 (data di entrata in vigore della legge 122/2010) - ancorché non ancora perfezionate - non risulterebbe applicabile la nuova disciplina della SCIA;
- la **SCIA si applicherebbe anche nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale**, a condizione che venga allegato l'atto di assenso dell'ente preposto dalla tutela.

Resta inteso che tale interpretazione **non ha alcun valore vincolante**; d'altra parte, la nuova disciplina potrà essere oggetto di interpretazione autentica o di ulteriori interventi legislativi ovvero di censure costituzionali.



**4.bis. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)**

DIA	SCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da presentarsi almeno <b>30 gg prima dell'effettivo inizio dei lavori</b>;</li> <li>- il Dirigente comunale, qualora entro il termine di <b>30 gg</b> sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica <b>l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento</b>;</li>   <li>- è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di <b>autotutela</b> di revoca o annullamento d'ufficio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attività può essere <b>iniziata alla data della presentazione</b> della SCIA;</li> <li>- la PA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di <b>60 gg</b> dal ricevimento della SCIA, adotta <b>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione</b> dell'attività e di rimozione degli eventuali <b>effetti</b> dannosi di essa;</li> <li>- in caso di dichiarazioni <b>false o mendaci</b>, i provvedimenti di divieto/rimozione possono essere adottati <b>anche oltre il termine di 60 gg</b>;</li> <li>- decorso il termine di 60 gg, alla PA è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, ecc. (art. 19, c. 4, legge 241/1990).</li> <li>- è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di <b>autotutela</b> di revoca o annullamento d'ufficio.</li> </ul>
Ambito oggettivo Interventi <b>non rilevanti o minori</b>	Concidente con la DIA ORDINARIA
Autonomia regionale	
Regime contributivo	
Sanzioni	
Sanatoria	
Regione Lombardia	

**5. PERMESSO DI COSTRUIRE "GRATUITO"**

Ambito oggettivo  Interventi <b>non rilevanti o minori</b>	L'interessato ha <b>facoltà</b> di chiedere il rilascio del PC (GRATUITO) per la realizzazione degli <b>interventi minori</b> subordinati a DIA ORDINARIA/SCIA (art. 22, c. 7, TU Edilizia). Il termine per il rilascio del PC GRATUITO è di <b>60 gg</b> dalla data di presentazione della domanda (art. 20, c. 10-bis, TU Edilizia).
Autonomia regionale	Le Regioni possono ampliare o ridurre il novero degli interventi soggetti a DIA ORDINARIA/SCIA (art. 22, c. 4, TU Edilizia) e, quindi, anche a PC GRATUITO.
Regime contributivo	Gratuito, ad eccezione della ristrutturazione edilizia (art. 43, LR 12/2005).
Sanzioni	Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 37, TU Edilizia), in analogia con la DIA ORDINARIA/SCIA (art. 22, c. 7, TU Edilizia).
Sanatoria	Accertamento di conformità (art. 37, TU Edilizia), in analogia con la DIA ORDINARIA/SCIA.
Regione Lombardia	In analogia con la DIA ORDINARIA/SCIA.

6. "SUPERDIA"	
Tuttora applicabile non essendo stata sostituita dalla SCIA, neppure secondo l'orientamento dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa espresso con nota del Ministero per la Semplificazione Normativa espresso con nota del 16.09.2010.	
Ambito oggettivo  Interventi <b>rilevanti o maggiori</b> (specificamente elencati)	È stabilito il principio di <b>alternatività</b> tra PC e SUPERDIA per alcune categorie di intervento "rilevante" (art. 22, c. 3, TU Edilizia): a) <b>ristrutturazione edilizia pesante</b> ; b) <b>nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica</b> disciplinati da Piani Attuativi; c) <b>nuova costruzione</b> in esecuzione di PRG secondo precise disposizioni planivolumetriche.
Autonomia regionale	Le Regioni possono ampliare o ridurre il novero degli interventi soggetti a SUPERDIA STATALE (art. 22, c. 4, TU Edilizia).
Regime contributivo	Oneroso: vi è l'obbligo di pagamento del <b>contributo di costruzione</b> ex art. 16, TU Edilizia, in analogia con il PC. Sono fatte salve le ipotesi di esonero stabilite dall'art. 17, c. 3, TU Edilizia.
Sanzioni	Sono previste le medesime sanzioni amministrative, penali e civili disposte per gli interventi realizzabili con PC, tra cui, ad esempio: - sanzioni demolitorie o ablatorie (art. 31, TU Edilizia); - sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante (art. 33, TU Edilizia); - sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in parziale difformità (art. 34, TU Edilizia); - sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia); - nullità degli atti giuridici (art. 46, TU Edilizia); - divieto di forniture da parte delle aziende di pubblici servizi (art. 48, TU Edilizia).
Sanatoria	Accertamento di conformità, mediante rilascio di <b>PC in sanatoria</b> (art. 36, TU Edilizia).
Regione Lombardia	È stabilito il principio di <b>alternatività</b> tra PC e SUPERDIA per <b>tutte</b> le categorie di intervento (art. 41, c. 1, LR 12/2005), ad eccezione delle seguenti due ipotesi soggette <b>unicamente a PC</b> : - gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di <b>nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura</b> (art. 60, LR 12/2005); - i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di <b>luoghi di culto</b> e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, c. 3-bis, LR 12/2005).




## FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)  
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

[www.bplegno.it](http://www.bplegno.it)

[delsaproject@libero.it](mailto:delsaproject@libero.it)



# SISTEMI DI ARRESTO CADUTA

## Guida per la selezione e l'uso

### Ispezione dei dispositivi anticaduta

In aggiunta a quanto previsto al punto 9.1.2.1 i sistemi di arresto caduta di cui al punto 6.1 e le linee di ancoraggio devono essere sottoposti ad una completa ispezione comprendente l'eventuale smontaggio e rimontaggio da parte di personale competente con la periodicità stabilita e secondo le istruzioni del fabbricante. Gli stessi dispositivi devono comunque essere sempre sottoposti ad ispezione dopo un eventuale arresto caduta e, se vengono riscontrati difetti, essi devono essere ritirati dal servizio. Quando possibile, possono essere inviati al fabbricante per riparazione. Durante ogni ispezione si deve porre particolare attenzione a quanto segue:

- dispositivi meccanici: verificare che tut-

te le parti risultino pulite, verificare la movimentazione delle parti mobili ed i dispositivi di blocco. Verificare se ci sono segni di corrosione e/o deterioramento;

- linee di ancoraggio flessibili: verificare lo stato delle linee per quanto concerne logorio, tagli, tenditura, corrosione e/o deterioramento, terminali, rigidità e sporcizia;
- linee di ancoraggio rigide: verificare che le guide rigide siano esenti da sporcizia, corrosione e/o deterioramento e che le connessioni siano intatte e strette in modo appropriato.
- Il prospetto 6 riporta una lista dei controlli da effettuare sui singoli componenti.

**PROSPETTO 6 – Lista di controllo dei singoli componenti di dispositivi anticaduta**

COMPONENTI	CONDIZIONI O IMPERFEZIONI DA CONTROLLARE
Funi e nastri incluse le linee di ancoraggio	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tagli</li><li>- Abrasioni e/o sfilacciate</li><li>- Allentamenti</li><li>- Danni dovuti a calore, sostanze corrosive e solventi</li><li>- Eccessiva sporcizia o impregnazione di grasso</li><li>- Ancoraggi</li></ul>
Corpo del dispositivo di arresto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anelli: danni fisici e/o logorio</li><li>- Corpo: danni fisici degli elementi di collegamento al corpo, deformazioni, corrosione e/o deterioramento, impedimento alla movimentazione libera da fune, perdita di viti, dadi o elementi simili</li><li>- Indicatori: segnali di attivazione di arresto caduta</li><li>- Cartellini: presenza e leggibilità</li></ul>
Meccanismo di chiusura e funi di guida	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eccessivo logorio (punti di corrosione e/o deterioramento, ecc.)</li><li>- Efficienza del blocco di sicurezza</li><li>- Libertà di movimento della fune senza impuntature e/o perdite di tensione durante il riavvolgimento</li></ul>
Connettori	<ul style="list-style-type: none"><li>- Azioni di chiusura; danni fisici e/o logorio (punti di corrosione e/o deterioramento, ecc.)</li></ul>

## Ispezioni delle linee di ancoraggio flessibili e rigide

Le linee di ancoraggio sia flessibili sia rigide permanentemente installate devono essere sottoposte ad ispezione da parte di personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e almeno una volta l'anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi. L'ispezione deve comprendere almeno quanto segue:

- ispezione dei punti di ancoraggio;
- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;
- controllo degli eventuali assorbitori di energia;
- controllo dell'integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio;
- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;
- controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio. Le linee di ancoraggio che presentano elementi difettosi o in cattivo stato di conservazione devono essere eliminate dal servizio.

## Manutenzione

I sistemi di arresto caduta devono essere mantenuti nel modo seguente:

- dispositivi meccanici: manutenzione in conformità
- alle istruzioni del fabbricante. In ogni

caso deve essere sempre rimossa la sporcizia e successivamente devono essere asciugati con aria a temperatura ambiente; ogni elemento trovato difettoso deve essere ritirato dal servizio e, quando possibile, riparato dal fabbricante o da personale da esso autorizzato;

- materiale tessile sintetico: deve essere effettuata la normale pulizia per i materiali sintetici con acqua e sapone neutro. Se necessario, deve essere effettuata una pulizia più accurata. In ogni caso si deve fare riferimento alle istruzioni del fabbricante;
- le linee di ancoraggio flessibili e rigide permanentemente installate devono essere sottoposte a manutenzione da parte di personale competente con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante e comunque almeno una volta l'anno, se in regolare servizio, o prima del riutilizzo, se non usate per lunghi periodi. Ogni linea di ancoraggio riscontrata difettosa deve essere ritirata dal servizio e, quando possibile, riparata dal fabbricante o da personale da esso autorizzato.

## Registrazione delle ispezioni, manutenzioni periodiche e straordinarie

Ogni sistema di arresto caduta deve essere dotato di una propria scheda di manutenzione su cui registrare gli interventi effettuati ed il loro esito, secondo quanto riportato nel prospetto 7. Tale scheda deve essere a disposizione dell'utilizzatore.

**PROSPETTO 7 – Scheda di manutenzione**

Informazione minima	Imbracatura per il corpo	Cordini, assorbitori di energia	Sistema di arresto caduta di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 con incluse le linee di ancoraggio	Sistema di arresto caduta di cui ai punti 6.1.3 6.1.4	Dispositivi mobili di attacco
Nome e indirizzo del fabbricante o del fornitore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Nome di lotto del fabbricante o numero di serie	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Anno di costruzione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Data di acquisto	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Data di messa servizio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Data e dettaglio delle ispezioni effettuate, manutenzione e relativo esito	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

## ELEMENTI DI FISSAGGIO E RESISTENZA STRUTTURALE

La vera difficoltà di progettare e realizzare un punto sicuro in grado di supportare il carico trasmesso dalla caduta e di assicurare il collegamento ai dispositivi di protezione individuale che fanno parte del sistema di protezione secondo la norma EN 365 2005 è di calcolare e utilizzare idonei elementi di fissaggio in funzione di:

- Carico di progetto
- Carico di resistenza
- Azioni vincolari trasmesse agli elementi di fissaggio
- Resistenza della struttura a cui va fatta l'applicazione

### CARICO DI PROGETTO

Il carico di progetto dichiarato dal fabbricante deve corrispondere:

#### Per la classe A1

Una resistenza ad una forza di 10kN (per un operatore) in ogni direzione in cui questa forza possa generarsi

#### Per la classe A2

Una resistenza ad una forza di 10kN (per un operatore) nella direzione preferita o esercitata in caso di caduta

### Per la classe C

Il carico di progetto è frutto di un calcolo e verifica che il costruttore deve fornire mediante un dimensionamento della linea di ancoraggio.  $C$  = carico di progetto equivale alla forza massima sviluppata alle estremità della linea in caso di arresto di una caduta in funzione alla lunghezza totale della linea, alla distanza massima tra gli intermedi e il numero massimo di operatori che possono utilizzarla in contemporanea.


Il carico di progetto deve essere dichiarato dal fabbricante in quanto sottoposto a calcolo e verifica mediante le prove indicate nella norma UNI EN 795.

LA LINEA di ANCORAGGIO quindi è un sistema e non una serie di elementi che hanno requisiti tecnici distinti.

### CARICO DI RESISTENZA

Tutti gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi, utilizzati nel dispositivo dovrebbero dimostrarsi in grado di supportare il doppio della forza massima prevista, (carico di progetto).

I calcoli eseguiti da un tecnico qualificato dovrebbero verificare che la struttura



di supporto principale con gli ancoraggi strutturali di estremità e intermedi sopporti tali forze.

Quanto recita la norma UNI EN 795 lascia molti dubbi su come un tecnico possa procedere nel calcolo ritrovando spesso il verbo condizionale, quindi riteniamo opportuno trarre delle conclusioni fornendo delle definizioni:

- Gli ancoraggi strutturali o di interfaccia che vengono utilizzati per essere ancorati alla struttura non devono subire deformazioni permanenti in caso di intervento a seguito di arresto di una caduta.
- Utilizzando pali o supporti che variano il braccio
- della forza deve essere calcolato il momento applicato alla base del supporto stesso
- Le azioni vincolari trasmesse agli elementi di fissaggio dovranno tener con-

to dell'applicazione (che difficilmente avviene su una struttura rigida) e mediante verifiche di laboratorio dovranno indicare il carico max di esercizio

- Gli elementi di fissaggio e in particolare modo i tasselli dovranno avere come requisiti minimi la corrispondenza dei valori calcolati nella azioni vincolari. La modalità di posa alla struttura dovranno attenersi alle indicazioni descritte nella norma ETAG
- Le strutture a cui verranno fatte le applicazioni dovranno avere caratteristiche tali da poter supportare i carichi trasmessi. Per un mio parere sarebbe utile individuare anche un eventuale coefficiente di sicurezza da applicare nel calcolo di verifica della resistenza strutturale sul carico max di esercizio.

Fonte: Il notiziario sulla sicurezza

## strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

**HOLZENGINEERING.COM**

# DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE

**"GEOM. GIANVITTORIO VITALI" S.c.a.r.l.**

*Sempre in crescita l'attività della Cooperativa*

*La compagine sociale 22 ottobre 2010*

*risulta essere composta da n. 176 soci.*

*A tutto il 22 ottobre sono stati garantiti ai soci*

*n. 882 finanziamenti, per l'importo di euro 15.175.242,54*



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci: la *quota di iscrizione* è di € 25,82. La *quota sociale* è di € 51,65.

## **Per poter accedere alle operazioni finanziarie, che consistono in:**

Prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.

Mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.

L'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

## **Bisogna essere soci,**

oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di finanziamento sarà dovuto:

Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.

Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

## **Istituti di credito convenzionati**

- Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino
- Credito Bergamasco
- Banca Provinciale Lombarda/Ist. S. Paolo Torino
- Banco Lariano - Istituto S.P.
- Monte dei Paschi di Siena
- Banca Popolare di Lecco
- Banca Popolare di Brescia
- Banca Popolare di Luino e di Varese

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.


*Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.*

# GEOMETRI IN FESTA

8 Ottobre 2010



...in attesa delle premiazioni 2010



# FESTA DEL GEOMETRA

Venerdì 8 ottobre 2010

## Tommaso Apostolo

*Patrono dei geometri*

L'apostolo Tommaso, detto Didimo, dall'evangelista Giovanni, compare nel Vangelo in tre episodi: è colui che decide di seguire Gesù quando, morto Lazzaro, è pericoloso per Cristo e i suoi tornare in Giudea: "Andiamo anche noi a morire con lui" (Gv 11, 16); Tommaso è il dubbioso che chiede a Gesù: "Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via?", ricevendo la risposta: "Io sono la via, la verità e la vita" (Gv 14, 5-6); infine è l'incredulo della resurrezione che non si fida neanche della testimonianza dei suoi compagni: "Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito al posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò" (Gv 20, 25), ma pronto a credere di fronte alla manifestazione di Gesù: "Mio Signore e mio Dio" (Gv 28, 29). Null'altro si conosce di Tommaso se non i racconti dei testi apocrifi ripresi dalla *Legenda Aurea*, secondo cui fu martire in India. La tradizione iconografica su Tommaso tratta esclusivamente il tema dell'incredulità divenuto tratto caratteristico dell'Apostolo, riproposto anche nella narrazione dell'Assunzione di Maria.

# Geometri in festa

Come di consuetudine e tradizione l'otto ottobre u.s., i Geometri Bergamaschi e le loro famiglie hanno festeggiato e ringraziato i colleghi che hanno dedicato la propria vita lavorativa all'attività di geometra e che con costante hanno saputo onorare la professione del geometra.

Una vita di lavoro che nessuno può disconoscere perché è stato motivo di soddisfazione personale e ha dato onore anche a noi tutti.

Una scelta di vita con piena conoscenza delle difficoltà dettate dalla libera professione, difficoltà comunque equilibrate dalla soddisfazione nel vedere il risultato ottenuto grazie all'impegno profuso.

Con il loro impegno hanno saputo costruire, giorno dopo giorno, la strada principale da percorrere per la nostra professione di oggi e di domani acquisendo stima e riconoscimento dalla propria committenza sia pubblica che privata.

Quest'anno abbiamo festeggiato 6 colleghi che hanno gratificato la nostra categoria con 50 anni di iscrizione all'albo e 26 colleghi iscritti al nostro albo da 40 anni.

È stato un momento di festa che ci ha permesso di incontrarci e festeggiare l'evento con le nostre famiglie.

Ma è stato anche un momento di riflessione che ci ha consentito di comprendere l'importante ruolo che da sempre il geometra occupa nel mondo sociale.

Attività svolta con capacità, passione, entusiasmo e con particolare attenzione rivolta alla tutela del territorio e dell'ambiente mirata alla crescita sociale del paese.

Un'attività che oggi guarda al futuro nella consapevolezza delle difficoltà che si creano con il progresso culturale scientifico e che ha saputo mantenere il passo di crescita in sintonia con le richieste di mercato e con la stessa evoluzione sociale e tecnico scientifica del mondo del lavoro.

Il costante impegno profuso da ognuno di noi, di ricerca, di conoscenza e di soluzioni innovative, di applicazione e rispetto delle norme, di voglia di imparare sempre, hanno fatto sì che il geometra rappresenti tuttora il tecnico apprezzato dalla società come figura professionale preparata.

La loro attività professionale lavorativa sia di esempio per tutti noi con la consapevolezza che le cose fatte restano segno intangibile di capacità concreta e sono la dimostrazione della competenza professionale polivalente propria del geometra.

Tanti sforzi vengono fatti sia a livello nazionale e locale, con il fine di qualificare la nostra preziosa attività che a detta di tutti già oggi è ampiamente riconosciuta stimata e apprezzata, per competenza e preparazione ma nonostante ciò, nei momenti topici chi di dovere, talvolta sembra non ricordare questo aspetto.

Ovviamente tale situazione crea fastidio in quanto alle parole dette non seguono fatti concreti.

Ad ogni modo tutti noi, non siamo disposti a fermarci e agiremo sempre con coscienza e lealtà nella difesa del nostro ruolo e continueremo nel nostro operato mirato allo sviluppo qualitativo professionale nella piena consapevolezza del nostro sapere che costantemente cresce nel rispetto di quanto richiede il processo evolutivo europeo e nella convinzione che la nostra professionalità e competenza serve per la tutela dell'interesse economico del paese.

Le professioni attuali oggi necessitano avere concetti normativi ed operativi chiari e trasparenti perché dalla confusione nascono diatribe che non fanno del bene a nessuno, causano perdita di tempo inutile e creano disagio sociale.

In questo incontro di festa, inoltre sono state assegnate sette borse di studio ai colleghi che si sono particolarmente distin-

ti negli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione sessione 2009.

Ai colleghi giovani è stato dato un caloroso benvenuto con l'augurio di entrare a pieno titolo nell'attività professionale che ci contraddistingue e l'augurio di cogliere tutte le soddisfazioni professionali.

Il monito di amare il proprio lavoro con coscienza, non perdere mai la voglia di imparare cose nuove e conservare la voglia di aggiornamento professionale per la propria crescita culturale e professionale ed infine di prendere rigoroso esempio dai colleghi che sono stati premiati per l'attività svolta da oltre 40 e 50 anni.

A tutti i premiati è stato rivolto un caloroso ringraziamento ed un plauso per aver dato lustro alla nostra categoria con la propria esemplare attività professionale.

Il prestigio della festa è stato testimoniato anche dalla presenza di numerose autorità, non solo di categoria.

Infatti siamo stati onorati dalla presenza anche di autorità politiche e sociali che si sono dimostrate da sempre disponibili nell'attenta considerazione del nostro responsabile lavoro professionale.

A loro un sincero ringraziamento e tanta gratitudine per essere sempre con noi.

Dopo i saluti delle autorità presenti, si è dato inizio alla consegna degli attestati di stima ai colleghi che hanno dato lustro alla nostra categoria, emozionati, con tanti anni di lavoro alle spalle, da tutti applauditi per la loro apprezzata attività svolta.

Come da programma è seguito poi l'aperitivo e la tradizionale cena, che ha visto la partecipazione di circa 300 persone e la serata si è conclusa con soddisfazione di tutti i festeggiati e festeggiati.

Un ringraziamento al personale del Collegio, sempre attento e disponibile che con puntuale capacità e spirito sensibile al dovere, come ogni anno, ha permesso la buona riuscita della manifestazione.

Da ultimo non ci resta che dirvi un semplice "arrivederci al prossimo anno" nell'auspicio di essere ancora più numerosi, perché in queste occasioni ci si sente non solo Categoria unita, ma anche una grande famiglia di tutto rispetto.




# IN ATTESA







# Iscritti ad Honoris causa



**Quest'anno, su proposta della Presidenza, il Consiglio del Collegio ha voluto consegnare il "Timbro" di Geometra a:**



**Arch. Giorgio Cavagnis**

Dirigente Divisione Urbanistica del Comune di Bergamo, premiato da Geom. Renato Ferrari Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di Bergamo




**Avv. Mauro Fiorona**

Legale Collegio, premiato da Geom. Renato Ferrari Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di Bergamo

*Un riconoscimento dovuto, per la loro continua amicizia e vicinanza alla categoria professionale dei geometri bergamaschi*

# Borse di studio

**BAGIOLI SIMONE**  
**BERGAMINI VANESSA**  
**BOSIO GIANCARLO**  
**FERRARI LUCA**  
**ORRÙ PIETRO**  
**TANGHETTI ISOLINA**  
**TRESOLDI ELISA**




**Geom. Simone Baglioli** premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



**Geom. Vanessa Bergamini** premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri





**Geom. Giancarlo Bosio** premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



**Geom. Luca Ferrari** premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



**Geom. Pietro Orrù** premiato da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri





**Geom. Isolina Tanghetti** premiata da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



**Geom. Elisa Tresoldi** premiata da Geom. Fausto Savoldi, Presidente Consiglio Nazionale Geometri



Foto di gruppo

# Iscritti da 40 anni



**AJOLFI ANTONIO**  
**ALESSIO SEVERO**  
**BARCELLA RAFFAELE**  
**BONOMI PIERFRANCO**  
**BUGADA MARIO**  
**CORTINOVIS ANTONIO**  
**GAROFALO DELIO GIUSEPPE**  
**GERVASONI ENZO**  
**GHISLANDI ALBERTO**  
**LENA RAFFAELE**  
**LOCATELLI PIETRO**  
**LONGHI ZANARDI RUGGERO**  
**MANGILI ALESSANDRO**  
**MAZZOLENI EVARISTO**  
**MELI GIORGIO**

**MOIOLI PIETRO**  
**OBERTI LIONELLO**  
**PREVITALI GIANFRANCO**  
**RONDI LUIGI**  
**SCOTTI FIORENZO**  
**TRAINI GAETANO**  
**VISINONI GIANCARLO**  
**VITALI LORENZO**  
**ZANCHI GIORGIO**  
**ZANETTI GIACOMO**  
**ZENONI CESARE**



**Geom. Antonio Ajolfi** premiato da Geom. Roberto Pedretti,  
Consigliere Regione Lombardia





**Geom. Severo Alessio** premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



**Geom. Raffaele Barcella** premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore ambiente energia e reti Regione Lombardia



**Geom. Mario Bugada** premiato da Av. Andrea Pezzotta, Assessore urbanistica e Expo 2015 Comune di Bergamo





**Geom. Antonio Cortinovis** premiato da Geom. Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia



**Geom. Delio Giuseppe Garofalo** premiato da On. Giovanni Sanga, Deputato al Parlamento



**Geom. Enzo Gervasoni** premiato da Dr. Adriano Galizzi, Procuratore della Repubblica di Bergamo





**Geom. Alberto Ghislandi** premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



**Geom. Raffaele Lena** premiato da Dr. Benedetto Passarello, Segretario Generale Provincia di Bergamo



**Geom. Pietro Locatelli** premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo






**Geom. Ruggero Longhi Zanardi** premiato da Dott. Claudio Sesani, Vice Sindaco Comune di Cologno al Serio



**Geom. Alessandro Mangili** premiato da Geom. Roberto Pedretti, Consigliere Regione Lombardia



**Geom. Evaristo Mazzoleni** premiato da Dr. Marcello Raimondi, Assessore ambiente energia e reti Regione Lombardia





**Geom. Giorgio Meli** premiato da Geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Geometri



**Geom. Pietro Moioli** premiato da Dr. Adriano Galizzi, Procuratore della Repubblica di Bergamo



**Geom. Lionello Oberti** premiato da On. Giovanni Sanga, Deputato al Parlamento





**Geom. Gianfranco Previtali** premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



**Geom. Luigi Rondi** premiato da Geom. Valerio Bettoni, Consigliere Regione Lombardia



**Geom. Fiorenzo Scotti** premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo





**Geom. Gaetano Traini** premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo



**Geom. Lorenzo Vitali** premiato da Av. Andrea Pezzotta, Assessore urbanistica e Expo 2015 Comune di Bergamo



**Geom. Giorgio Zanchi** premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento





**Geom. Giacomo Zanetti** premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo




**Geom. Cesare Zenoni** premiato da On. Nunziante Consiglio, Deputato al Parlamento



Tavolo di Presidenza

# Iscritti da 50 anni



**BARUFFI CORRADO**  
**CANZIANI FIORENZO**  
**CAPPIA ROBERTO**

**CORTI GIAMPIETRO**  
**FACCHINETTI CESARE**  
**FERRADA MARIO**



**Geom. Corrado Baruffi** premiato da Geom. Fausto Amadasi,  
Presidente Cassa Geometri



**Geom. Fiorenzo Canziani** premiato da Dr. Marcello Raimondi,  
Assessore ambiente energia e reti Regione Lombardia





**Geom. Roberto Cippia** premiato Avv. Andrea Pezzotta, Assessore urbanistica e Expo 2015 Comune di Bergamo



**Geom. Gianpietro Corti** premiato da Dr. Adriano Galizzi, Procuratore della Repubblica di Bergamo



**Geom. Cesare Facchinetti** premiato da Dr. Giovanni Ferraro, Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo





La Moglie per il **Geom. Mario Ferrada** premiato da Don Bruno Caccia, Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo



Foto di Gruppo



# In festa con noi



**Galizzi Dr. Adriano**  
Procuratore della Repubblica di Bergamo



**Ferraro Dr. Giovanni**  
Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo

**GALIZZI Dr. ADRIANO**  
Procuratore della Repubblica di Bergamo

**FERRARO Dr. GIOVANNI**  
Presidente Aggiunto Corte Cassazione e Presidente Commissione Tributaria di Bergamo

**CONSIGLIO On. NUNZIANTE**  
Deputato al Parlamento

**SANGA On. GIOVANNI**  
Deputato al Parlamento

**CACCIA Don BRUNO**  
Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi di Bergamo

**RAIMONDI Dr. MARCELLO**  
Assessore ambiente energia e reti Regione Lombardia

**BETTONI Geom. VALERIO**  
Consigliere Regione Lombardia

**PEDRETTI Geom. ROBERTO**  
Consigliere Regione Lombardia

**PEZZOTTA Avv. ANDREA**  
Assessore urbanistica e Expo 2015 Comune di Bergamo

**PASSARELLO Dr. BENEDETTO**  
Segretario generale Provincia di Bergamo

**BERARDI Cap. ANTONIO**  
Comandante Compagni Carabinieri Treviglio

**GAGLIANO Maresciallo DOMENICO**  
Comandante Stazione Urganano

**SESANI Dott. CLAUDIO**  
Vice Sindaco Comune di Cologno al Serio

**LIBRIZZI Ing. FRANCESCO**  
Direttore Agenzia Territorio Como

**FINAZZI Ing. DIEGO**  
Consigliere Ordine Ingegneri di Bergamo

**ROSSO DI SAN SECONDO Avv. ANTONELLA**  
Consigliere Ordine Avvocati di Bergamo

**VIGO Avv. MARINA**  
Consigliere Ordine Avvocati di Bergamo

**CARISSONI p.i. EZIO**  
Presidente Collegio Periti Industriali di Bergamo

**POSSENTI p.a. FRANCESCO**  
Presidente Periti Agrari di Bergamo

**LUPI Cav. GIUSEPPE**  
Presidente AIPAA

**COPPOLILLO Prof. CARLO MARIA**  
Preside Istituto per Geometri G.B. Rubini

**FACCHINETTI Geom. ROBERTO**  
Presidente Comunità Montana Valle Imagna

**FIORONA Avv. MAURO**  
Legale Collegio Geometri Bergamo

**PIANTONI Prof. Ing. ALDO SAVOLDELLI Prof. Ing. VITTORIO**

**CATTANEO Dott. SIMONE**  
Direttore De Iure Publico



**Consiglio On. Nunziante**  
Deputato al Parlamento



**Sanga On. Giovanni**  
Deputato al Parlamento

SAVOLDI Geom. FAUSTO  
Presidente Consiglio  
Nazionale Geometri

BONFANTI Geom. PIERPAOLO  
Consigliere Consiglio  
Nazionale Geometri

AMADASI Geom. FAUSTO  
Presidente Cassa Geometri

TESIO Geom. ILARIO  
Consigliere di Amministrazione  
Cassa Italiana Geometri

VALPREDÀ Geom. ENZO  
Sindaco Cassa Italiana Geometri

MINUCCI Dott. FRANCO  
Direttore Cassa Italiana Geometri

GROPPELLI Geom. GIACOMO  
Presidente Collegio Cremona

BRUSADELLI Geom. LILIANA  
Presidente Collegio Lecco

LORENZI Geom. ANNALISA  
Presidente Collegio Mantova

BALBI Geom. ENZO  
Presidente Collegio Milano

GALBIATI Geom. CESARE  
Presidente Collegio Monza e  
Brianza

GENTA Geom. GIANCARLO  
Presidente Collegio Pavia

TOGNINI Geom. DARIO  
Presidente Collegio Sondrio

BINI Geom. LUCA  
Presidente Collegio Varese

MENTASTI Geom. WALTER  
Collegio Varese

TAVECCHIO Geom. ANGELO  
Segretario Collegio Como

TENTORI Geom. MARCO  
Segretario Collegio Lecco

RADICE Geom. PAOLO  
Segretario Collegio Milano e  
Delegato Cassa Milano



**Caccia Don Bruno**  
Addetto Uffici Beni Culturali Diocesi  
di Bergamo



**Raimondi Dr. Marcello**  
Assessore Ambiente Energia e Reti  
Regione Lombardia



**Bettoni Geom. Valerio**  
Consigliere Regione Lombardia



**Pedretti Geom. Roberto**  
Consigliere Regione Lombardia



**Pezzotta Avv. Andrea**  
Assessore Urbanistica e Expo 2015  
Comune di Bergamo



**Berardi Cap. Antonio**  
Comandante Compagni  
Carabinieri Treviglio



**Passarello Dr. Benedetto**  
Segretario Generale Provincia  
di Bergamo



**Sesani Dott. Claudio**  
Vice Sindaco Comune  
di Cologno al Serio

SPECCHIO Geom. MICHELE  
Segretario Collegio Monza e  
Brianza e Presidente Consulta

BRIANTA Geom. ANTONIO  
Segretario Collegio Pavia

LANZINI Geom. GIORGIO  
Segretario Collegio Sondrio

PORRINI Geom. ERMANNO  
Segretario Collegio Varese

CAVISAN Geom. MASSIMO  
Tesoriere Collegio Monza e Brianza

VIOLA Geom. PIERLUIGI  
Tesoriere Collegio Pavia

ALBERTI Geom. FAUSTO  
Tesoriere Collegio Varese e  
Vice Presidente Consulta

LODIGIANO Geom. PAOLO  
Consigliere Collegio Lodi

CASTELLOTTI Geom.  
ROBERTO  
Consigliere Collegio Lodi

PIOTTI Geom. DARIO  
Delegato Cassa Brescia

CORTESI Geom. DAVIDE  
Delegato Cassa Mantova

QUADRI Geom. RENATO  
Delegato Cassa Milano

SCOTTI Geom. DANIELE  
Delegato Cassa Pavia

FERRARIO Geom. CLAUDIO  
Delegato Cassa Varese

**IN FESTA CON NOI  
ANCHE SE NON  
PRESENTI**

GALIZZI Dr. PAOLO MARIA  
Presidente 1° sezione civile  
di Bergamo

ANDREANA Dott. CAMILLO  
Prefetto di Bergamo

TURILLO Dott. MATTEO  
Questore di Bergamo

PELUCCHI Mons. DAVIDE  
Vicario Generale Diocesi di  
Bergamo

BELOTTI Dr. DANIELE  
Assessore Territorio e  
Urbanistica

CARRARA Dr. FAUSTO  
Assessore protezione civile,  
attività giovanili e politiche  
montane Provincia di Bergamo

MITTIGA Prof. GIUSEPPE  
Consigliere Provinciale

DE PALMA Ing. GIULIO  
Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco


MERATI Ing. CLAUDIO  
Dirigente S.T.A.P. ex Ufficio  
Genio Civile

ENFISSI Dr. STEFANO  
Presidente Ordine Dottori  
Agronomi

CAFFI Avv. MARIO  
Presidente Camera Arbitrale

MAZZOLENI Dott. CARLO  
Presidente Unione  
Industriali Bergamo

FERRETI Dr. PAOLO  
Presidente A.N.C.E. Bergamo



MACCARI Rag. GUSTAVO  
Sindaco Gandino

PALEARI Prof. STEFANO  
 Rettore Università di Bergamo

VIGANÒ Prof.ssa LAURA  
 Preside Facoltà di Economia  
 e commercio di Bergamo

RIVA Prof. PAOLO  
 Preside Facoltà Ingegneria  
 Università di Bergamo

MENCARONI ZOPPETTI  
 Prof.ssa MARIA  
 Presidente Ateneo Scienze  
 Lettere ed Arti

RISPOLI Geom. ENRICO  
 Segretario Consiglio  
 Nazionale Geometri

PLATTO Geom. GIOVANNI  
 Presidente Collegio Brescia

MEDICI Geom. GIULIANO  
 Presidente Collegio Como

BELLOTTI Geom. ARMIDO  
 Segretario Collegio Brescia

BELLAVIA Geom. GIUSEPPE  
 Tesoriere Collegio Brescia

MARIANGELA Geom. SCOTTI  
 Segretario Collegio Cremona

VACCHI Geom. FERDINANDO  
 Tesoriere Collegio Cremona



Sala premiazioni







**COSTRUIRE RISPARMIO ENERGETICO**

AGENZIA


# **COSTRUIRE RISPARMIANDO: UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**



**NORMABLOK<sup>®</sup> PIU'**  
MONOBLOCCO

**NORMABLOK PIU'**  
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER  
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: NORMABLOK PIU'  
è un monoblocco a tre componenti  
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,  
movimentazione e mano d'opera.



[www.mattone.it](http://www.mattone.it)

**PEL<sup>®</sup>**  
Laterizi e Soluzioni S.p.A.



**DEMOLIZIONI & SCAVI**



## **DEMOLIZIONI SPECIALI**

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

## **SCAVI & MOVIMENTO TERRA**

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

## **OPERE STRADALI**

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione

